

# ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'

## CHE COS'È

È un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

## I REQUISITI

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

l'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;  
un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione;  
l'assicurazione presso l'Inps da almeno cinque anni.

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale. Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico-legale.

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.

## LA DOMANDA

La domanda di assegno di invalidità può essere presentata direttamente alla sede Inps o tramite i Patronati, oppure inviata per posta. Il modulo INV1 è disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione "moduli".

È necessario fornire i seguenti dati, servendosi dei moduli allegati alla domanda:

stato di famiglia (autocertificazione);

diritto alle detrazioni d'imposta;

situazione reddituale per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari;

situazione reddituale per incumulabilità con altri redditi da lavoro;

dichiarazione di responsabilità per incumulabilità della prestazione con la rendita Inail.

Inoltre, alla domanda devono essere allegati:

la certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante su apposito modulo;

i modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro per gli anni non presenti sull'estratto conto assicurativo;

le attestazioni di pagamento, relative all'ultimo anno, se l'ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari.

Per saperne di più:

È un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, affetti da un'infermità fisica o mentale, che possono far valere determinati requisiti contributivi.

## I REQUISITI

l'infermit  fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell'Inps e tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacit  di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;

l'anzianit  assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidit ;

l'assicurazione presso l'Inps da almeno 5 anni.

#### INTEGRAZIONE AL MINIMO

Nel caso in cui l'assegno risulti di importo molto modesto e l'interessato percepisca bassi redditi, l'importo della pensione pu  essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale (389,36 euro per il 2007). L'assegno non pu  comunque superare l'importo del trattamento minimo (436,14 euro nel 2007).

I limiti di reddito annui entro i quali   possibile ottenere le integrazioni sono i seguenti:

Integrazione al minimo Anno Pensionato solo Pensionato coniugato

2006  9.924,72  14.887,08

2007  10.123,36  15.185,04

Rientrano nel calcolo del reddito

i redditi soggetti all'Irpef (stipendi, pensioni, terreni, fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.);

i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni.

Redditi da non considerare

la casa di propriet  del richiedente l'assegno se vi abita;

i redditi esenti da Irpef (pensioni ai mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti, sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici);

i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi derivanti da depositi bancari o postali, Bot e CCT, vincite e premi, ecc.);

le pensioni di guerra;

l'importo dell'assegno ordinario di invalidit  calcolato senza tener conto dell'integrazione.

#### ASSEGNO DI INVALIDITA' E RENDITA Inail

Dal 1  settembre 1995 l'assegno di invalidit  non pu  essere cumulata con la rendita Inail dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa.

In ogni caso, se la rendita Inail   di importo inferiore alla pensione Inps, il titolare riceve in pagamento dall'Inps la differenza tra le due prestazioni.

Le pensioni con decorrenza anteriore al 1  settembre 1995 continuano ad essere pagate integralmente ma ad esse non vengono applicati i successivi aumenti ("cristallizzazione") fino al riassorbimento del maggior importo pagato.

#### TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO

Al compimento dell'et  pensionabile l'assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purch  l'interessato abbia cessato l'attivit  di lavoro dipendente e possieda i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia: 20 anni di contribuzione, 65 anni di et  se uomo e 60 anni se donna. Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia.

#### LA DOMANDA

La domanda di assegno ordinario di invalidità va presentata a qualunque ufficio Inps direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Il modulo è disponibile presso gli uffici dell'Inps, sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) o presso gli Enti di Patronato.

Al momento della visita medica disposta dall'Inps, è necessario consegnare il modulo SS3, reperibile presso un ufficio Inps, compilato dal medico del lavoratore.

#### LA DECORRENZA

L'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità inizia dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. L'assegno ha validità triennale e può essere confermato, su domanda del beneficiario, per tre volte consecutive, dopodiché diventa definitivo.

#### IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di assegno di invalidità venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;

inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;

presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.